

20.2.2024

A9-0445/242

Emendamento 242
Peter Lundgren
a nome del gruppo ECR

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Per motivi di sicurezza stradale è necessario stabilire i requisiti minimi per il rilascio della patente di guida. È opportuno procedere a un'armonizzazione delle norme relative agli esami di guida nonché al rilascio della patente di guida. A tal fine è opportuno specificare le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida dei veicoli a motore, basare l'esame di guida su questi concetti e precisare le norme minime concernenti l'idoneità *fisica e mentale* per la guida di detti veicoli.

Emendamento

(18) Per motivi di sicurezza stradale è necessario stabilire i requisiti minimi per il rilascio della patente di guida. È opportuno procedere a un'armonizzazione delle norme relative agli esami di guida nonché al rilascio della patente di guida. A tal fine è opportuno specificare le conoscenze, le capacità e i comportamenti necessari per la guida dei veicoli a motore, basare l'esame di guida su questi concetti e precisare le norme minime concernenti l'idoneità per la guida di detti veicoli. ***Tali requisiti dovrebbero tenere conto delle diverse pratiche in uso in tutti gli Stati membri.***

Or. en

20.2.2024

A9-0445/243

Emendamento 243
Peter Lundgren
a nome del gruppo ECR

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) *Attualmente, al momento del rilascio delle patenti di guida per il gruppo 1, in particolare per i conducenti di veicoli delle categorie A, A1, A2, AM, B, B1 e BE, la maggior parte degli Stati membri ha istituito una qualche forma di verifica dell'idoneità alla guida, al di là dell'esame della vista. Tale verifica può variare da un modulo di autovalutazione a un esame medico, effettuato da un medico generico o da un medico specialista o da un centro di analisi. Al momento del rinnovo delle patenti di guida per il gruppo 1, pochi Stati membri richiedono un esame medico. Inoltre, sono pochi gli Stati membri che hanno istituito un meccanismo nazionale per segnalare cambiamenti significativi nell'idoneità alla guida. In generale, al momento del rilascio e del rinnovo delle patenti di guida per il gruppo 2, vale a dire per i conducenti di veicoli delle categorie C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 e D1E, i requisiti sono più rigorosi e dettagliati, e impongono un esame medico.*

Or. en

20.2.2024

A9-0445/244

Emendamento 244
Peter Lundgren
a nome del gruppo ECR

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione

(19) La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità ***fisica e mentale*** per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità delle norme nazionali sul rispetto delle norme minime contribuirebbe alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterebbe distorsioni della concorrenza e terrebbe maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri ***dovrebbero essere autorizzati a imporre*** esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità ***fisica e mentale*** per la guida di altri veicoli a motore. Per motivi di trasparenza tali esami ***dovrebbero*** coincidere con il rinnovo delle patenti di guida.

Emendamento

(19) La prova del rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità per la guida di un autoveicolo per i conducenti di veicoli destinati al trasporto di persone o merci dovrebbe essere fornita all'atto del rilascio della patente e, in seguito, periodicamente. Tale controllo regolare in conformità delle norme nazionali sul rispetto delle norme minime contribuirebbe alla realizzazione della libera circolazione delle persone, eviterebbe distorsioni della concorrenza e terrebbe maggiormente conto della responsabilità specifica dei conducenti di tali veicoli. Gli Stati membri ***possono introdurre*** esami medici al fine di garantire il rispetto delle norme minime concernenti l'idoneità per la guida di altri veicoli a motore. Per motivi di trasparenza, tali esami ***possono*** coincidere con il rinnovo delle patenti di guida.

Or. en

20.2.2024

A9-0445/245

Emendamento 245
Peter Lundgren
a nome del gruppo ECR

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 bis) *I corsi di aggiornamento volontari per conducenti esperti possono migliorare la sicurezza stradale sensibilizzando i conducenti e imponendo loro di acquisire ulteriore esperienza nelle nuove soluzioni tecnologiche, come i sistemi avanzati di assistenza alla guida, sia semiautomatica che automatizzata. A tal fine, l'uso di simulatori potrebbe contribuire ad aggiornare le competenze dei conducenti esperti. Inoltre, i simulatori di guida potrebbero anche ricreare condizioni sfavorevoli e scenari di emergenza, migliorando di conseguenza la capacità del conducente di reagire e prendere decisioni in situazioni critiche.*

Or. en

20.2.2024

A9-0445/246

Emendamento 246
Peter Lundgren
a nome del gruppo ECR

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(20 ter) La formazione lungo tutto l'arco della vita potrebbe contribuire a mantenere aggiornate le capacità dei conducenti esperti, in particolare in relazione all'ecoguida, all'aumento della massa dei veicoli, al continuo sviluppo tecnologico dei sistemi di assistenza alla guida e di altri dispositivi automatizzati, nonché ai modi alternativi di propulsione dei veicoli. Gli Stati membri potrebbero pertanto sviluppare moduli di formazione volontaria per conducenti esperti.

Or. en

20.2.2024

A9-0445/247

Emendamento 247
Peter Lundgren
a nome del gruppo ECR

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(35 bis) *Durante i preparativi per la revisione della presente direttiva, la Commissione dovrebbe tenere pienamente conto del fatto che gli Stati membri si trovano a dover affrontare sfide geografiche e sociali diverse quando si tratta di migliorare la sicurezza stradale. In effetti, mentre alcuni Stati membri puntano efficacemente a far rispettare le norme sulla circolazione stradale attraverso i cosiddetti sistemi a punti di demerito, altri stanno scegliendo metodi diversi, come l'imposizione immediata di sanzioni più severe o un maggiore impegno a favore di campagne mirate per l'applicazione della normativa e la prevenzione. È inoltre opportuno tener conto del fatto che gli stessi sistemi a punti di demerito possono differire notevolmente tra gli Stati membri che scelgono di ricorrervi. In proposito, andrebbero destinate risorse e attenzioni ad altre misure in grado di rafforzare la sicurezza stradale, consentendo nel contempo agli Stati membri di affrontare le diverse sfide cui si trovano confrontati nei modi che ritengono più efficaci.*

Or. en

20.2.2024

A9-0445/248

Emendamento 248

Peter Lundgren, Charlie Weimers, Johan Nissinen

a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0445/2023

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 6 – paragrafo 1 – lettera a – trattino 1

Testo della Commissione

Emendamento

– veicoli a due **o** tre ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h);

– veicoli a due, tre **o quattro** ruote con una velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h (esclusi quelli con una velocità massima di costruzione inferiore o uguale a 25 km/h);

Or. en

20.2.2024

A9-0445/249

Emendamento 249

Peter Lundgren, Charlie Weimers, Johan Nissinen
a nome del gruppo ECR

Relazione

A9-0445/2023

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

Proposta di direttiva

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) 16 anni per le categorie *AM*, A1 e B1;

a) 16 anni per le categorie A1 e B1;

Or. en

20.2.2024

A9-0445/250

Emendamento 250
Peter Lundgren, Charlie Weimers, Johan Nissinen
a nome del gruppo ECR

Relazione
Karima Delli
Patenti di guida
(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) 15 anni per la categoria AM;

Or. en

20.2.2024

A9-0445/251

Emendamento 251

Peter Lundgren, Charlie Weimers, Johan Nissinen

a nome del gruppo ECR

Relazione

Karima Delli

Patenti di guida

(COM(2023)0127 – C9-0035/2023 – 2023/0053(COD))

A9-0445/2023

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) veicoli della categoria B aventi una massa massima autorizzata di 2 500 kg e una velocità massima fisicamente limitata a 45 km/h da parte di persone di età inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria **BI**.

Emendamento

c) veicoli della categoria B aventi una massa massima autorizzata di 2 500 kg e una velocità massima fisicamente limitata a 45 km/h da parte di persone di età inferiore a 21 anni in possesso di patente di guida della categoria **AM**.

Or. en